

Proposta Numero: **DET-148-2022**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Accoglimento istanza di congedo straordinario, ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, del dipendente matr. n. 52199 della A.S.L. TA.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con istanza presentata ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 ed acquisita al prot. n. 0017012 del 31/01/2022, il dipendente (matricola 52199), a tempo indeterminato di questa Azienda, avendo necessità di prestare assistenza con continuità al congiunto portatore di handicap in situazione di gravità, ha chiesto di usufruire di un ulteriore periodo di congedo straordinario frazionato, come di seguito precisato:

Giorni	Mese
1-3-8-10-15-17-22 e 24	Febbraio

VISTO - il certificato medico definitivo rilasciato dalla Commissione Medica d'invalidità civile dell'A.U.S.L. di competenza acquisito agli atti d'ufficio, senza revisione, che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, per il congiunto del dipendente (matricola 52199);

EVIDENZIATO che, preso atto del succitato verbale, con Determinazione Dirigenziale n. 1356/2020, venivano concessi al sopra citato dipendente i benefici previsti dall'art. 33, comma 3 della legge n. 104/92 per assistere il proprio congiunto;

ATTESE le disposizioni di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm. e ii.;

VISTA la dichiarazione in atti, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale, per gli effetti di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, il dipendente ha dichiarato:

- di convivere con il congiunto bisognoso di assistenza;
- che l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- che nessun familiare, per il congiunto in questione, fra quelli aventi diritto, fruisce né ha mai fruito, anche in maniera frazionata, al medesimo titolo, di congedi straordinari retribuiti;

PRECISATO che, ad oggi, il dipendente (matricola 52199) ha già usufruito di n. 34 giorni di congedo retribuito secondo le prerogative della succitata normativa;

RITENUTO potersi applicare, nella fattispecie, quanto disposto dall'art. 42, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26.03.2001, n. 151;

ACQUISITI e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza del dipendente (matricola 52199), inviata in data **31/01/2022** e concedere allo stesso il periodo di congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, commi 3, della Legge 104/92, dalla Commissione Medica di invalidità civile dell'A.S.L. di competenza, con verbale definitivo;
2. di precisare che il predetto dipendente fruirà di n. 8 giorni di congedo straordinario in maniera frazionata nel mese di febbraio 2022 come di seguito precisato:

Giorni	Mese
1-3-8-10-15-17-22 e 24	Febbraio

3. di dare atto che, con l'adozione del presente provvedimento il dipendente (matricola 52199) fruirà complessivamente di 42 gg. di congedo, sulla durata massima concedibile di 730 gg. (pari a due anni), così come sancito dall'art. 4, comma 5-bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
4. di precisare che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità (€ 39.368,37) e la contribuzione figurativa (€ 9.369,63) spettano fino ad un importo complessivo massimo, per l'anno 2021, di € 48.738,00 per il congedo di durata annuale, giusta Circolare INPS n. 10 del 29/01/2021;
5. di dare atto che il periodo di congedo retribuito incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, della 13^a mensilità e non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del T.F.R. (giusta art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001);
6. di trasmettere copia del presente atto al diretto interessato con l'obbligo dello stesso di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.